

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
LORENZO APPIGNANI

Sentenza n. 805/2026
Depositata il 14/04/2026
Il Segretario
LUCIA ROMANO



Il Presidente
ROBERTO CRAVEIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 25/03/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CRAVEIA ROBERTO, Presidente
APPIGNANI LORENZO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice

in data 25/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2454/2025 depositato il 21/07/2025

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 322/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 24/01/2025

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 SOSTITUTIVA 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F300519/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 685/2026 depositato il

26/03/2026

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato, l'**Agenzia delle Entrate** propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 322/08/2025, pronunciata il 21 gennaio 2025 e depositata in data 24 gennaio 2025.

La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. T9D01F300519/2024, anno d'imposta 2014, notificato il 17 giugno 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, signor

Il detto avviso di accertamento aveva ad oggetto il recupero a imposizione, a titolo di redditi diversi ex art. 67 del Tuir, delle disponibilità finanziarie detenute in Libano per complessivi € 601.425,79 di cui il contribuente risultava titolare sulla base delle circostanze emerse nel corso di un controllo da parte dell'Amministrazione.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento "*eccependo la decadenza dei termini di accertamento da parte dell'Agenzia per illegittima applicazione della proroga COVID19 di 85 giorni e per il divieto di cumulo della stessa con il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 DL 78/2009*". Il ricorso si concludeva pertanto con la richiesta di accoglimento delle doglianze esposte, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Successivamente si costituiva l'Ufficio il quale rilevava la definitività dell'atto sulle questioni di merito per assenza di contestazioni in proposito e contestava il fondamento, sia in fatto che in diritto, dei motivi del ricorso. Concludeva chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Si pronunciava la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate impugna quindi la sentenza dei Giudici di prime cure deducendo in relazione alla "*nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla decadenza dell'ufficio, secondo il combinato disposto dell'art. 43 del DPR 600/73 e dell'art. 12 della D.L. 78/2009, nonché dell'art. 67 del D. L.n. 18/2020 - Errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011*".

Successivamente si costituisce in giudizio il contribuente che chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e con condanna alle spese di giudizio.

In data 18 febbraio 2026 il contribuente deposita proprie memorie insistendo per le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che **l'appello non sia meritevole di accoglimento**, nei termini qui di seguito precisati.

Questa Corte rileva preliminarmente che, in materia di accertamento di redditi posseduti in relazione all'emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del d.P.R. 600/1973 sono raddoppiati. Dalla lettura della norma può evincersi che non si tratta di una proroga di termini ma della originaria fissazione di diversi termini (determinati in misura pari al doppio di quelli previsti dal richiamato art. 43) in relazione al particolare accertamento. Rileva, inoltre, che l'art. 67 del d.l. 67/2020 dispone che "*Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori*". Per effetto della appena richiamata disposizione la sospensione, con conseguente slittamento dei termini decadenziali, di 85 giorni si verifica per le annualità

i cui termini dell'attività di controllo si collocano lungo l'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020. Nel caso di specie, in cui l'annualità oggetto di accertamento è il 2014, l'originario termine decadenziale del potere accertativo dell'Ufficio scadente il 31 dicembre 2023 deve pertanto intendersi interessato dalla sospensione di 85 giorni con la conseguenza che il nuovo termine andava a scadere il 26 marzo 2024.

Tanto precisato, questa Corte rileva, tuttavia, che l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. 600/1973. Tale avviso di accertamento è escluso dall'applicazione dell'invito obbligatorio al contraddittorio per effetto della espressa previsione di cui all'art. 5 ter, co. 2, del d.lgs. n. 218/1997 e, comunque, perché fondato su una attività ricognitiva ridotta all'essenziale e/o sulla scorta di elementi certi o comunque di notizie che non necessitano di una specifica valutazione o attività istruttoria. Nel caso di specie, pertanto, l'invito al contraddittorio non può considerarsi rientrante nella previsione di obbligatorietà di cui all'art. 5 ter del d. lgs. n. 218/1997 e, pertanto, la sua notifica risulta inadeguata a consentire il cumulo del differimento del termine previsto dall'art. 5 dell'appena citato decreto legislativo con la proroga COVID di cui al surrichiamato art. 67 del d.l. 67/2020 e, quindi, a spostare ulteriormente in avanti il termine per la conclusione dell'attività accertativa dell'Ufficio e la conseguente notifica del relativo avviso di accertamento. L'avviso di accertamento *de quo* risulta infatti notificato solo in data 17 giugno 2024, a nulla rilevando la precedente notifica, in data 14 marzo 2024, dell'invito al contraddittorio. Pertanto, essendo intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento oltre il termine ultimo del 26 marzo 2024, l'Ufficio deve considerarsi definitivamente decaduto dal proprio potere accertativo.

Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.

Per tutti i suddetti motivi questa Corte **rigetta l'appello** e, per gli effetti e sebbene con parziale diversa motivazione, conferma la sentenza di primo grado. Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia **rigetta l'appello**. Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026.

GIUDICE ESTENSORE

dottor Lorenzo Appignani

PRESIDENTE

dottor Roberto Craveia

